



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Via Marina n. 5 - 20121 Milano

TEL. 02/77114384 FAX. 02/76011192

COMUNE DI
21 FEB. 2013
BRUGHERIO

COMUNE DI BRUGHERIO	
PROT. GENERALE	Categ. 1
N. 6405	Classe 11
	Fasc.
21 FEB. 2013	Pratica

COPERTINA FAX

A:	Comune di BRUGHERIO (MB)	DA:	Corte dei Conti
SOCIETÀ:		DATA:	21/02/2013
FAX:	0392871989	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:	8
TELEFONO:		FAX MITTENTE:	
OGG.:	Trasmissione atti	RIF. DESTINATARIO:	

Urgente
 Da approvare
 Vs. commenti
 RSVP
 Da inoltrare

NOTE/COMMENTI

Trasmissione Deliberazione n.60 del 19 febbraio 2013 IADC.

Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

PROT. 0001827-21/02/2013-SC_LOM-T87-P


Al Signor Sindaco
del Comune di
BRUGHERIO (MB)
Fax: 0392871989

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 60/2013/IADC del 19 Febbraio 2013.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario

(Dott. Alessandro Sambataro)



Lombardia/..69/2013/IADC



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua

dott. Giuseppe Zola

dott. Gianluca Braghò

dott. Alessandro Napoli

dott.ssa Laura De Rentiis

dott. Donato Centrone

dott. Francesco Sucameli

dott. Cristiano Baldi

dott. Andrea Luberti

Presidente

Consigliere

Primo Referendario

Referendario

Referendario

Referendario

Referendario (relatore)

Referendario

Referendario



nell'adunanza del 12 febbraio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Udito il relatore, dott. Francesco Sucameli

FATTO

Il Comune di Brugherio ha trasmesso, con nota prot. CC n. 4824 dell'1 giugno 2012, alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2011.

Con nota del 16 novembre 2012, il Magistrato Istruttore chiedeva all'ente di fornire maggiori dettagli in relazione ad alcune spese.

Con nota n. 33677 del 26 novembre 2012, a firma del Dirigente del Settore finanziario, l'ente ha precisato che dal 2 aprile 2012 l'ente stesso è amministrato dal commissario prefettizio, poi commissario straordinario, dott.ssa Nuzzi, in relazione alle spese di rappresentanza oggetto dell'istruttoria ha specificato inoltre che:

- a) l'acquisto delle mimose in occasione della festa della donna 2011 è avvenuto su richiesta espressa dell'allora sindaco;
- b) in occasione delle consultazioni referendarie del 2011 l'Amministrazione nella persona del Sindaco e del Direttore Generale, disponeva che il comune si facesse carico del servizio di mensa per il personale della forza pubblica addetto alla sicurezza dei seggi;
- c) il rinfresco in occasione della sessione del consiglio comunale del mese di aprile 2011 era stato richiesto dal presidente del Consiglio comunale.

Nella stessa nota, il comune aggiungeva che "in tali occasioni, quindi, i responsabili gestionali dei pertinenti capitoli di bilancio hanno ritenute le spese in questione rispondenti ai principi di inerenza, ufficialità e congruità".

Conclusa l'istruttoria, il Magistrato Istruttore, con nota n. 29039416 del 30 gennaio 2013, chiedeva al Presidente della Sezione il deferimento all'esame collegiale della questione che, in ragione dell'ordinanza n. 32/2013, veniva trattata all'adunanza del 12 febbraio 2013.

Alla richiamata adunanza è intervenuto in rappresentanza della Provincia, il dirigente del Settore finanziario, nonché, il Commissario straordinario il quale si riportava alla documentazione trasmessa in precedenza e depositava altresì copia delle determinazioni dirigenziali:

- det. n. 194 del 7 marzo 2011, concernente la spesa di cui alla lett. a), per un importo complessivo lordo € 440,00;
- det. n. 539 del 7 giugno 2011, concernente la spesa di cui alla lett. b), per un importo complessivo lordo € 1.200,00;
- det. n. 331 dell'8 febbraio 2011, concernente la spesa di cui alla lett. c); per un importo complessivo lordo € 220,00.

DIRITTO**I) Il controllo della sez. regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali.**

L'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale». Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 del DM cit. il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 TUEL e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione Lombardia n. 151 /2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

In maggior dettaglio, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;

2) esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;

3) non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.

4) le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;

5) l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Si rammenta, inoltre, che le spese di rappresentanza devono essere coerenti ai valori di imparzialità e di buon andamento, che l'art. 97 della Carta Costituzionale impone come imprescindibile modo di essere dell'azione amministrativa, e rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 241 del 1990, che costituiscono requisiti giuridici la cui violazione determina un vizio di legittimità (Sez. Controllo Toscana, 25.11.2008 n. 428/2009/REG).

II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Brugherio nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

Il prospetto redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012 e la risposta alla richiesta istruttoria pervenuta dal Comune evidenziano criticità rispetto alle spese di rappresentanza sostenute dall'ente nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.

a. Acquisto e distribuzione di mimose alle dipendenti del comune nonché alle persone di sesso femminile che si sono recate in comune per la ricorrenza della "Festa delle donne".

Come è noto, le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell'ambito dei normali rapporti istituzionali.

Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza (Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326):

- quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
- in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone.

Sempre in base alla giurisprudenza richiamata, tali spese devono essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa.

In definitiva, è consolidato orientamento della Magistratura contabile quello secondo cui le spese in questione non possono essere destinate a beneficio personale dei dipendenti e/o amministratori dell'ente che le dispone, né essere dirette a beneficio di

soggetti privi di una qualificazione che li accrediti come interlocutori dell'istituzione. Infatti, non è configurabile il presupposto della "rappresentatività" quando le spese sono effettuate in favore dei dipendenti o degli amministratori operanti per l'ente medesimo, né tantomeno a favore di *quisque de populo*.

Le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell'ambito dei normali rapporti istituzionali.

Tali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità né essere a beneficio di soggetti interni all'ente.

b. Rinfresco per consiglieri comunali e assessori per sessione del consiglio comunale

L'amministrazione si limita ad osservare che la spesa è stata effettuata su richiesta del Presidente del Consiglio comunale.

Fermo restando quanto detto sulla mancanza del carattere di spese di rappresentanza per convivialità di cui beneficiano gli organi medesimi del comune, resta ferma la necessità di una congruità della spesa di tal fatta: infatti, *"non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie"* (Sez. Giurisdizionale Abruzzo n. 394/08).

c. Ristorazione ai Militari dei Carabinieri e agli agenti della Polizia di Stato in occasione della consultazione referendaria.

Anche in questo caso la prodigalità in questione non rientrava tra i doveri del comune, né si integrano gli estremi della "rappresentatività", in quanto non legato alle relazioni inter-istituzionali, ma al normale rapporto di servizio reso dai corpi di sicurezza alla cittadinanza intera della Repubblica e non del singolo comune.

In proposito e ad ogni buon conto si evidenzia che l'attaccamento del personale pubblico al lavoro, come quello alle istituzioni, rappresenta una finalità per il cui perseguimento non necessitano spese ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina del rapporto di lavoro (Corte dei conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello, n.417/2011).

P.Q.M.

La Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge

n. 148/2011,


DICHIARA

la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Brugherio, nel corso dell'esercizio finanziario 2011, per le ragioni espresse in parte motiva.

La presente deliberazione va indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione.


Il Relatore

(Dott. Francesco Sucameli)



Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria il
19 FEB 2013

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)

